

AL. 548 CP

26

13-3-13

Corte di Appello di Bari

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatredici, il giorno 11 del mese di marzo in Bari

LA 2^ SEZ. PENALE CORTE DI APPELLO DI BARI

Composta dai Magistrati:

- 1. Dott. Francesco Maria Rizzi Presidente
- 2. Dott. Antonio Civita Consigliere
- 3. Dott. Eustacchio Cafaro Consigliere rel.

In esito ad udienza dibattimentale con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla dott. Giuseppe Iacobellis, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Bari, e con l'assistenza del cancelliere, dott. Giuseppina Monno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

CONTRO

nato a il elettivamente domiciliato a presso lo studio dell'avv. Antonio Maria La Scala. Libero contumace Difeso di fiducia dall' avv. Antonio Rosario Chirulli, in sost. dell'avv. Antonio Maria La Scala.

IMPUTATO

Vd. Foglio all.to

Appellante l'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 10.05.11 che lo dichiarava colpevole di quanto ascritto e con la continuazione e le attenuanti generiche, lo condannava a mesi 9 di reclusione ed € 3100 di multa, oltre spese. Pena sospesa. Confisca e distruzione di quanto in sequestro

CONCLUSIONI

Il PG chiede sentenza NDP per prescrizione per la contravvenzione e per le restanti imputazioni conferma della sentenza

Il difensore si riporta ai motivi d'appello

N. 877/13 Reg. Sent.

N. 325/12 Reg. Gen.

N. 16491/05 R.N.R.

Depositata in cancelleria

= 8 MAG. 2013

IL RESPONSABILE

Il Funzionario Giudiziale

(Velia GLIA)

Notificato estratto ai contumaci

il.....

.....

Prodotto ricorso in Cassazione

da.....

il.....

.....

.....

Spediti atti il:.....

.....

.....

Ordinanza di inammissibilità:

.....

.....Noti

ta il:.....

.....

.....

.....

Non vi è stata impugnazione.

Divenuta irrevocabile il:

.....

.....

IL RESPONSABILE

ESECUZIONE

Trasmesso estratto esecutivo

.....

a.....

.....

..... Redat

.....

..... scheda per

.....

il.....

.....

.....

N° Camp. Penale.

IL RESPONSABILE

Del reato di cui agli artt. 11 D.L.vo 313/91 e 474 c.p. poiché poneva in commercio, presso l'esercizio commerciale denominato ' _____ da lei gestito, giocattoli e oggetti vari per un quantitativo complessivamente pari a n.ro 3.894 pezzi, taluni privi del marchio "CE" ed altri recanti marchi e segni distintivi contraffatti.

Acc. In Bari il 13 e il 14 settembre 2005

Pertanto stimasi equo rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p. in mesi otto di reclusione (p.b.anni uno di recl. - 1/3 per le generiche) in considerazione del rilevante numero di pezzi in sequestro.

Si conferma nel resto l'impugnata sentenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 10 maggio 2011, dal Tribunale di Bari , appellata da dichiara non doversi procedere nei confronti della predetta in ordine al reato di cui all'art. 11 D.lvo 313/91 , perché estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena in relazione al delitto di cui all'art. 474 c.p., in mesi otto di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza .

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Bari, 11.3. '13

Il Consigliere estensore

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
(Vella ELIA)

PER COPIA CONFORME
30 MAG. 2013
BARI

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giacomo Cuomo